

STUDIO TENTORIO

Commercialisti - Revisori legali dei conti

*Dott. Franco Tentorio
Dott. Luigi Grumelli Pedrocca
Dott. Claudio Ravasio
Dott. Cristiano Rossetti
Dott. Massimo Marchetti
Dott. Ottorino Tentorio
Dott.ssa Francesca Tentorio
Dott.ssa Alessandra Paganessi
Dott. Matteo Villa*

Bergamo, 26 maggio 2020

Spettabili
DITTE CLIENTI
Loro indirizzi

Circolare n. 10/2020

DECRETO RILANCIO

*(Decreto-legge n. 34 del 19/05/2020 - G.U. n. 128 del 19/05/2020)
dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, con probabili modifiche*

Di seguito vengono illustrate le principali disposizioni del “Decreto Rilancio”, che si applicano, salvo diversa indicazione, dal 19 maggio 2020.

- Saldo 2019 e primo acconto 2020 dell'Irap

Non sono dovuti il versamento del **saldo Irap 2019** e il versamento della **prima rata dell'acconto per il 2020**.

Ricordiamo che la prima rata di acconto è pari al **40% dell'Irap 2019** (metodo storico) **ovvero dell'Irap 2020** (metodo previsionale) e non è dovuta se di importo pari o inferiore a € 103. Per i **soggetti** che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici **Isa** (l'evoluzione degli studi di settore) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, la percentuale per calcolare il primo acconto è il **50%**. La norma non è chiara in merito al vantaggio legato al mancato versamento del primo acconto 2020; leggendo la relazione accompagnatoria al decreto sembra di capire che i contribuenti, quando conteggeranno il saldo Irap 2020, considereranno virtualmente versato un primo acconto pari al **minore tra** quello calcolato con il **metodo storico** e quello calcolato con il **metodo previsionale**.

- Contributo a fondo perduto

E' riconosciuto un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti esercenti attività d'**impresa** e di **lavoro autonomo, titolari di partita Iva**.

Il contributo a fondo perduto **non spetta** ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza per ottenere il contributo, alle holding industriali, ai professionisti iscritti alla gestione separata Inps (scassati) e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (commercialisti, avvocati, ecc).

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019**.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del **fatturato** o dei **corrispettivi** del mese di **aprile 2020** sia **inferiore ai 2/3** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **aprile 2019**. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla **data di effettuazione dell'operazione** di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il contributo spetta anche in assenza dei predetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato **applicando una percentuale alla differenza** tra l'ammontare del **fatturato** e dei **corrispettivi** del mese di **aprile 2020** e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **aprile 2019** come segue:

- a) **20%** per i soggetti con **ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel 2019**;
- b) **15%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000** di euro nel 2019;
- c) **10%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro** nel 2019.

L'ammontare del contributo è riconosciuto, comunque per un importo **non inferiore a 1.000 euro** per le **persone fisiche** e a **2.000 euro** per i **soggetti diversi** dalle persone fisiche.

Il contributo **non concorre alla formazione della base imponibile** delle imposte sui redditi e Irap.

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con un provvedimento di prossima emanazione.

Il contributo è **corrisposto** dall'Agenzia delle entrate mediante **accredito diretto** in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

In seguito alle attività di **controllo**, qualora il **contributo** sia in tutto o in parte **non spettante**, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo stesso, irrogando una **sanzione dal 100% al 200%** oltre agli **interessi**.

Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).

- Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Il decreto prevede una serie di complesse norme finalizzate ad incentivare la patrimonializzazione delle società di capitali (SpA, Srl, ecc).

L'efficacia di queste disposizioni è **subordinata all'autorizzazione della Commissione europea** e a successive disposizioni attuative. Riteniamo quindi utile al momento dare solo indicazioni sommarie.

Le disposizioni prevedono:

- un credito di imposta del 20% per i soci che effettuano aumenti di capitale;
- un credito d'imposta alla società pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale;
- la creazione del «Fondo Patrimonio PMI» finalizzato a sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito emessi dalla società per un ammontare massimo pari al minore importo tra 3 volte l'ammontare dell'aumento di capitale e il 12,5% dell'ammontare dei ricavi della società nel 2019.

Le disposizioni si applicano alle società di capitali:

- a) con **ricavi** nel 2019, **superiori a 5 milioni di euro**, ovvero 10 milioni di euro nel caso di emissione di obbligazioni o titoli di debito, e **fino a 50 milioni di euro**; nel caso in cui la società appartenga ad un **gruppo**, si fa riferimento al valore dei citati **ricavi su base consolidata**;
- b) abbiano subito nei mesi di **marzo e aprile 2020**, una **riduzione dei ricavi** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura **non inferiore al 33%**;
- c) abbiano deliberato ed eseguito dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020 **un aumento di capitale a pagamento** e integralmente versato; per l'accesso alla misura inerenti l'emissione di obbligazioni o titoli di debito, l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro.

- Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Ai soggetti esercenti attività d'impresa e professione, con ricavi o compensi non superiori a **5 milioni di euro** nel 2019, spetta un **credito d'imposta** nella misura del **60%** dell'ammontare mensile del **canone di locazione**, di **leasing** o di concessione di immobili ad **uso non abitativo** destinati allo svolgimento dell'attività d'impresa o professionale.

In caso di **affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività d'impresa o professionale, il credito d'imposta spetta nella misura del **30% dei relativi canoni**.

Il credito d'imposta è commisurato all'**importo versato** nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei **mesi di marzo, aprile e maggio**. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a **condizione** che abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di**

riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta è **utilizzabile** nella dichiarazione dei redditi del 2020 ovvero in compensazione, **successivamente** all'avvenuto **pagamento dei canoni**.

Il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta per botteghe e negozi previsto dal decreto Cura Italia (vedi nostra circolare 6/2020).

- Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

Per i mesi di **maggio, giugno e luglio 2020**, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la **riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione** diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".

- Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento (super ammortamenti)

I contribuenti che hanno ordinato beni strumentali nel 2019 versando acconti in misura almeno pari al 20% possono godere delle disposizioni del super ammortamento in vigore nel 2019 purché sino **consegnati ed entrati in funzione entro il 31 dicembre 2020** (il termine originario era 30 giugno 2020).

- Cumulabilità tra contributi Inps e indennità di invalidità

Le indennità di 600 euro erogate dall'Inps sono ora cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità. Per richiedere le indennità originariamente non spettanti occorre presentare apposita richiesta all'Inps entro il 03 giugno 2020.

- Validità dei Durc

I documenti unici di regolarità contributiva (Durc) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, conservano validità sino al 15 giugno 2020.

- Indennità per lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle casse "private"

Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di **aprile e maggio 2020** dell'indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti alle casse "private" verrà emesso un **provvedimento attuativo**.

I soggetti alla data di presentazione della domanda, non devono essere:

- a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- b) titolari di pensione.

- Reddito di emergenza

Ai nuclei familiari in condizioni di grave necessità economica è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (Rem).

Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di **giugno 2020**.

Per verificare la possibilità di fruire del Rem consigliamo di rivolgersi ad un Caf o a un patronato.

- Indennità a professionisti “scassati” e lavoratori co.co.co.

Ai **professionisti** e lavoratori con rapporto di **collaborazione coordinata e continuativa**, iscritti alla gestione separata Inps, **già beneficiari** per il mese di **marzo** dell'indennità di **600 euro** prevista dal decreto Cura Italia (vedi nostra circolare 7/2020 “Professionisti “scassati” e lavoratori co.co.co.”), la medesima indennità pari a **600 euro** è erogata anche per il mese di **aprile 2020**.

Ai **liberi professionisti** titolari di partita Iva attiva al 19 maggio 2020, **iscritti alla gestione separata Inps**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata **riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019**, è riconosciuta una **indennità** per il mese di **maggio 2020** pari a **1.000 euro**. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma.

Ai lavoratori titolari di rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa**, iscritti alla gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano **cessato il rapporto di lavoro** al 19 maggio 2020, è riconosciuta un'**indennità** per il mese di **maggio 2020** pari a **1.000 euro**.

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'Inps.

- Indennità a lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago

Agli **iscritti** alle gestioni speciali dell'Ago (**Artigiani, Commercianti**, Coltivatori diretti, coloni e mezzadri) **già beneficiari** per il mese di **marzo** dell'indennità di **600 euro** prevista dal decreto Cura Italia (vedi nostra circolare 7/2020 “Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago”), la medesima indennità pari a **600 euro** è erogata **anche** per il mese di **aprile 2020**.

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'Inps.

- Termine per la presentazione della richiesta di 600 euro di marzo

Le indennità Inps di 600 euro relative al mese di marzo devono essere richieste **entro il 03 giugno 2020**.

- Collaboratori di società sportive

Per i mesi di **aprile e maggio 2020**, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A. un'**indennità** pari a **600 euro** in favore dei lavoratori impiegati con **rapporti di collaborazione** presso le società e associazioni sportive dilettantistiche.

Il predetto emolumento **non concorre alla formazione del reddito** e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza.

- Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

La **detrazione** per gli interventi di **efficienza energetica** si applica nella misura del **110%** per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute **dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, da ripartire tra gli aventi diritto in **5 quote annuali** di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi di **isolamento termico delle superfici** opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'**incidenza superiore al 25%** della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle **spese non superiore a euro 60.000** moltiplicato per il numero delle **unità immobiliari** che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare alcuni criteri ambientali minimi;

b) interventi sulle **parti comuni** degli edifici per la **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione**, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, **a pompa di calore**, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, **ovvero con impianti di microgenerazione**. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle **spese non superiore a euro 30.000** moltiplicato per il numero delle **unità immobiliari** che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli **edifici unifamiliari** per la **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore**, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, **ovvero con impianti di microgenerazione**. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle **spese non superiore a euro 30.000** ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

L'aliquota del **110%** si applica anche a **tutti gli altri interventi di efficientamento energetico**, nei limiti di spesa già previsti, **a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi** indicati nei punti a), b) e c).

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi nel loro complesso, devono assicurare il **miglioramento di almeno 2 classi energetiche** dell'edificio, **ovvero**, se non possibile, **il conseguimento della classe energetica più alta**, da dimostrare mediante l'**attestato** di prestazione energetica (A.P.E.) **ante e post** intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione **asseverata**.

Per gli interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** l'**aliquota** delle detrazioni spettanti è **elevata al 110%** per le spese sostenute dal **1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**.

Per l'installazione di **impianti solari fotovoltaici** connessi alla rete elettrica su edifici la detrazione spetta, per le spese sostenute **dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**, nella misura del **110%**, fino ad un ammontare complessivo delle stesse **spese non superiore a euro 48.000** e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in **5 quote annuali** di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi indicati nei punti a), b) e c). In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di nuova costruzione, interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR n. 380/2001), il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

La detrazione è riconosciuta anche per l'**installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati** negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la stessa detrazione, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

La detrazione maggiorata per impianti fotovoltaici e accumulatori è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Per l'installazione di **infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici** negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del **110%**, da ripartire tra gli aventi diritto in **cinque quote annuali** di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi indicati nei punti a), b) e c). Le disposizioni illustrate si applicano agli interventi effettuati:

a) dai **condomìni**;

b) dalle **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su **edifici unifamiliari** adibiti ad **abitazione principale**.

Il contribuente può richiedere la cessione del credito di imposta o lo sconto al fornitore. In questo caso è richiesto il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta; inoltre i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa all'ENEA. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite anche le modalità attuative.

- Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Ai soggetti esercenti attività d'**impresa** o **professione** nei seguenti luoghi aperti al pubblico:

- ristorazione con somministrazione o con preparazione di cibi da asporto;
- catering per eventi, banqueting;
- mense;
- bar e altri esercizi simili senza cucina;

è riconosciuto un **credito d'imposta** in misura pari al **60% delle spese sostenute nel 2020**, per un **massimo di 80.000 euro**, in relazione agli **interventi** necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID- 19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Il credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni** per le medesime spese, comunque **nel limite dei costi sostenuti** ed è **utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione**; non si applicano i limiti di compensazione. Un'ulteriore contributo previsto in un bando della Regione Lombardia e delle Camere di Commercio.

- Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

I soggetti che sostengono, negli **anni 2020 e 2021**, spese per gli interventi di seguito elencati possono **optare, in luogo dell'utilizzo diretto** della detrazione, alternativamente:

- a) per un contributo, sotto forma di **sconto sul corrispettivo** dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, **anticipato dal fornitore** che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con **facoltà di successiva cessione** del credito ad altri soggetti, ivi **inclusi gli istituti di credito** e gli altri intermediari finanziari;
- b) per la trasformazione del corrispondente importo in **credito d'imposta**, con **facoltà di successiva cessione** ad altri soggetti, ivi **inclusi gli istituti di credito**. Le nuove disposizioni si applicano per le spese relative agli **interventi** di:
 - a) **recupero del patrimonio edilizio**;
 - b) **efficienza energetica**;
 - c) adozione di **misure antisismiche**;
 - d) **recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti**, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
 - e) **installazione di impianti fotovoltaici**;
 - f) **installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici**.

I crediti d'imposta sono utilizzati anche in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la **stessa ripartizione in quote annuali** con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e **non può essere richiesta a rimborso**.

I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto a meno che non abbiano concorso a commettere la violazione.

- Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19

A decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta di seguito elencati possono, **in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale**, degli stessi ad altri soggetti, ivi **inclusi istituti di credito** e altri intermediari finanziari.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle **seguenti misure**:

- a) credito d'imposta per **botteghe e negozi** (vedi nostra circolare n. 6/2020);
- b) credito d'imposta per i **canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda** introdotto dal decreto in esame;
- c) credito d'imposta per l'**adeguamento degli ambienti di lavoro** introdotto dal decreto in esame;
- d) credito d'imposta per **sanificazione degli ambienti** di lavoro e l'**acquisto di dispositivi** introdotto dal decreto in esame.

I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione. Non si applicano i limiti alle compensazioni.

Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

- Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

Le cessioni di beni di seguito indicati **effettuate nell'esercizio 2020 e quindi entro il 31 dicembre 2020** sono **esenti** dall'Iva:

ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento

protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Dal 2021 tali beni saranno soggetti ad Iva con l'aliquota del 5%.

- Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Ai soggetti esercenti attività d'impresa e professioni spetta un **credito d'imposta** in misura pari al **60%** delle **spese sostenute nel 2020** per la **sanificazione degli ambienti** e degli strumenti utilizzati, nonché per l'**acquisto di dispositivi** di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un **massimo di 60.000 euro** per ciascun beneficiario.

Sono ammissibili al credito d'imposta le **spese sostenute** per:

- a) la **sanificazione** degli **ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli **strumenti** utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale**, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di **prodotti detergenti e disinfettanti**;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali **termometri**, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) l'acquisto di **dispositivi atti a garantire la distanza** di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta è **utilizzabile nella dichiarazione** dei redditi del 2020 ovvero **in compensazione**; non si applicano i limiti alle compensazioni.

Il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

Con provvedimento sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Sono abrogate le precedenti disposizioni inerenti le medesime spese.

- Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi dalle disposizioni dei decreti Cura Italia e Liquidità sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in **un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020** o mediante **rateizzazione**, fino ad un massimo di **4 rate mensili** di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per individuare i versamenti sospesi si faccia riferimento alle nostre circolari:

- n. 5/2020: “Versamenti Iva”, “Versamenti dovuti da soggetti di piccole dimensioni” e “Versamenti dovuti da particolari soggetti”;
- n. 8/2020: “Sospensione di versamenti tributari e contributivi” e “Sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni”.

- Rivalutazione di terreni e partecipazioni

Sono stati riaperti i termini entro i quali le persone fisiche possono rideterminare il valore delle partecipazioni **possedute al 1° luglio 2020** con le seguenti modalità:

- il nuovo valore è quello risultante da apposita **perizia** da giurare entro il 30 settembre 2020;
- è dovuta un'**imposta sostitutiva dell'11%**;
- l'imposta sostitutiva va versata entro il **30 settembre 2020**, oppure può essere rateizzata fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, maggiorate degli interessi al tasso annuo del 3%;
- se la perizia è commissionata dalla società, il suo costo è deducibile in 5 esercizi; se è commissionata dai soci, il suo costo è portato ad incremento del costo della partecipazione.

La norma può essere conveniente per coloro che intendono a breve – medio termine cedere a terzi le azioni o le quote possedute, in quanto la successiva vendita comporterà una rilevante riduzione degli oneri fiscali.

Disposizioni simili consentono la rivalutazione dei **terreni** (l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al 11%).

I contribuenti che hanno effettuato una precedente rivalutazione dei medesimi beni possono detrarre dall'imposta oggi dovuta quella versata in precedenza.

- Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

I dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche Iva. Per i soggetti con volume di affari **non superiore a euro 400.000 fino al 1° gennaio 2021** non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il **mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

- Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato formale delle dichiarazioni

I versamenti delle somme dovute a seguito dei **controlli automatici**, ovvero dei **controlli eseguiti dagli uffici**, effettuati ai sensi degli articoli **36-bis, 36-ter** del DPR n. 600/1973, e **54-bis** del DPR n. 633/1972) in scadenza nel periodo compreso **tra l'8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020**, sono considerati tempestivi se effettuati entro il **16 settembre 2020**.

I versamenti delle predette somme in scadenza nel periodo compreso **tra il 18 maggio 2020 e il 31 maggio 2020**, possono essere effettuati **entro il 16 settembre 2020**, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

I versamenti possono essere effettuati anche in **4 rate mensili** di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

La relazione illustrativa precisa che la norma si applica anche alle **rateazioni in corso**.

- Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo

Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo.

- Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24
Per l'anno 2020, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili nel modello F24 è elevato a **1 milione di euro**.

- Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta

Sono **prorogati al 16 settembre 2020** (con rata unica o in quattro rate mensili) i termini di **versamento** delle somme dovute a seguito di:

- a) **atti di accertamento con adesione**;
- b) **accordo conciliativo**;
- c) **accordo di mediazione**;
- d) **atti di liquidazione** a seguito di attribuzione della **rendita**;
- e) **atti di liquidazione** per omessa registrazione di **contratti di locazione** e di contratti diversi;
- f) **atti di recupero**;
- g) **avvisi di liquidazione** emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti, dell'imposta sulle assicurazioni.

La proroga si applica con riferimento agli atti i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso **tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**.

Le disposizioni si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.

Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di proroga.

- Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Le imprese di pubblico esercizio (ristoranti, bar ecc.) titolari di **concessioni** o di **autorizzazioni** concernenti l'**utilizzo del suolo pubblico** sono **esonerati dal 1° maggio 2020 fino al 31 ottobre 2020** dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

- Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

Limitatamente all'**anno 2020**, il credito d'imposta relativo agli investimenti pubblicitari è concesso nella misura unica del **50% del valore totale degli investimenti effettuati**.

Il beneficio è concesso per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e sulle **emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali**, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Per l'anno 2020, la **comunicazione telematica** è presentata nel periodo compreso tra il **1° ed il 30 settembre del medesimo anno**. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.

Restiamo a vostra disposizione e porgiamo i migliori saluti.

Studio Tentorio